

Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate: le modifiche al Regolamento Emittenti

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Federico Valle
Tel. +39 02 763741
fvalle@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

In data 8 febbraio 2012 la Consob ha introdotto – con Delibera n. 18098 – il nuovo art. 144-*undecies* del Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione alle nuove previsioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**Testo Unico della Finanza**”) volte a garantire l'equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Come noto, la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha novellato il Testo Unico della Finanza (artt. 147-*ter* e 148) richiedendo l'introduzione di disposizioni statutarie in grado di riservare al genere meno rappresentato nei rilevanti organi sociali una quota pari ad un terzo degli amministratori e dei sindaci eletti. Tale legge ha sancito inoltre l'applicazione di un simile meccanismo elettivo a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa (*i.e.* 12 agosto 2011), consentendo per il primo mandato in applicazione della legge una quota pari almeno a un quinto.

In vista di una completa attuazione di tali disposizioni, la modifica introdotta al Regolamento Emittenti stabilisce nel dettaglio le modifiche statutarie che devono essere apportate per garantire una partecipazione equilibrata tra generi. In particolare, gli statuti delle società quotate devono regolare:

- (a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni;
- (b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- (c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con il mantenimento dell'equilibrio tra generi.

Si segnala, inoltre, che la soluzione finale adottata dalla Consob in sede di recepimento tiene conto di un'impostazione - da più fronti proposta in sede di consultazione - che preclude agli statuti di imporre il rispetto del criterio del riparto tra generi alle liste con numero di candidati inferiore a tre.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, il Regolamento Emittenti prevede che tale numero sia arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Quanto alle sanzioni previste in caso di violazione di tale disciplina, il nuovo art. 144-*undecies* del Regolamento Emittenti precisa che in caso di inottemperanza alla diffida emanata dalla Consob alle società che non rispettano il criterio di riparto sopra illustrato, l'Autorità fissa un nuovo termine ad adempiere di tre mesi decorso il quale i componenti eletti decadono dalla carica, ferma restando la possibilità di applicare apposite sanzioni.

La modifica al Regolamento Emittenti entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali